

Senato della Repubblica  
Al Presidente e ai Componenti della Commissione Politiche  
dell'Unione Europea

## **Audizione CRUI sulla delega al Governo per il recepimento della direttiva europea 2019/790 Diritto d'autore nel mercato unico digitale - Legge di delegazione europea**

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane è impegnata da molti anni nel promuovere lo sviluppo di un sistema del diritto di autore che sia armonico con le esigenze di condivisione e di ampia diffusione del sapere scientifico. Dal 2004 la CRUI è intervenuta più volte, sia in ambito italiano sia europeo, per sostenere l'accesso pieno e aperto alle informazioni e ai dati di interesse generale per la ricerca e per la formazione scientifica, favorendo la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche condotte in Italia nelle università e nei centri di ricerca. Nel novembre 2004, la CRUI ha promosso l'adesione delle università italiane alla "Dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto alla letteratura scientifica", in occasione della conferenza di Messina sull'Open Access, per accrescere i vantaggi derivanti alla comunità scientifica da forme di pubblicazione ad accesso aperto. All'inizio del 2006, nell'ambito della Commissione biblioteche della CRUI, è stato costituito il gruppo di lavoro per l'Open Access, che ha elaborato negli anni numerose linee guida, tra le quali quelle del 2017 relative alla "gestione dei diritti per l'accesso aperto". Nel 2018 la CRUI ha inoltre avviato, insieme con il MIUR, il primo "Piano Nazionale Università Digitale", individuando nelle disponibilità di risorse didattiche digitali ad accesso aperto un fattore chiave e un'opportunità straordinaria di crescita, innovazione e governo delle società contemporanee. Nel 2020, nell'ambito della Commissione Biblioteche coordinata dal Rettore prof. Stefano Ruffo, è stato infine costituito l'*Osservatorio sulla scienza aperta*, per favorire la conoscenza in Italia delle numerose iniziative europee per la condivisione del sapere scientifico.

Per questa ragione, la CRUI è fortemente interessata al recepimento nel più breve tempo possibile della direttiva 2019/790/UE, che ha avuto una lunga gestazione e che sostiene il riequilibrio tra i diritti esclusivi dei titolari e altri fondamentali diritti legati alle utilizzazioni in ambiente digitale. Un bilanciamento che appare oggi ancora più necessario nella delicata fase della crisi sanitaria, in cui l'accesso alle risorse didattiche e all'informazione scientifica può avvenire soltanto in internet.

In particolare, la CRUI raccomanda alla Commissione "Politiche dell'Unione Europea" di accogliere:

1. le eccezioni relative **all'e-learning**, perché esse assumono un ruolo cardine rispetto al "Piano Nazionale Università Digitale" e al presente stato di necessità;

./.

2. le eccezioni relative **al riutilizzo di opere fuori commercio**, necessarie per la loro digitalizzazione da parte delle biblioteche degli atenei e degli istituti di ricerca;
3. le eccezioni relative **al *text and data mining***, che hanno un ruolo centrale nelle strategie dell'Unione Europea per la Scienza Aperta, recepite anche in Italia.

Più precisamente, per ciascun punto, si propongono le osservazioni seguenti.

### **1. Eccezioni per l'e-learning**

L'art. 5 della Direttiva UE del 17 aprile 2019, n. 790/2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, la quale modifica le direttive nn. 96/9/CE e 2001/29/CE, contempla l'eccezione didattica.

Già l'art. 5, § 3, lett. a), Dir. 2001/29/CE, stabiliva che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti sia di riproduzione sia di trasmissione online, allorché l'utilizzo abbia "esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito". Questa eccezione non è stata integralmente trasposta nell'ordinamento italiano, salvo un generico richiamo a una funzione illustrativa per finalità di insegnamento o di ricerca scientifica nell'ambito della tradizionale eccezione di citazione per finalità di critica o di discussione.

L'art. 5 della nuova direttiva n. 790/2019 ha invece ampliato tale eccezione anche alle attività didattiche digitali e perfino transfrontaliere (come recita espressamente il titolo II della nuova Direttiva), rendendo inoltre l'eccezione obbligatoria e non più opzionale. Tale previsione consente pertanto anche la distribuzione di materiali didattici o di loro parti, per finalità illustrativa, anche online tramite un ambiente elettronico sicuro, accessibile solo a studenti e docenti, come già avviene nella prassi per i *repositories* di materiali didattici di molte università.

Va altresì ricordato che l'eccezione non prevede l'obbligo di un compenso a favore dei titolari e che tale previsione andrebbe mantenuta (art. 5, § 4).

L'art. 5 della nuova direttiva precisa condizioni tecnologicamente più adeguate rispetto all'eccezione didattica genericamente prevista dall'art. 5, § 3, lett. a), Dir. 2001/29/CE, costituendone dunque un adeguamento all'ambiente digitale attuale e al contesto transfrontaliero e non una deroga alla precedente norma. **È quindi auspicabile che il legislatore italiano adotti una simile norma adeguatrice, e non derogatoria, per le finalità di insegnamento, nel più rapido tempo possibile, senza prevedere esclusioni per nessuna tipologia di materiale didattico.**

./.

L'adozione di tali misure non solo agevolerebbe la realizzazione del “Piano Nazionale Università Digitale” ma consentirebbe anche, nel presente stato di necessità per cause di salute pubblica, di dare adeguata risposta alla crescente domanda di documenti in formato elettronico da parte di studenti e di docenti. Da due mesi la chiusura al pubblico delle biblioteche universitarie e le limitazioni imposte dalla legislazione vigente hanno reso impossibile fornire a studenti e docenti copie digitali di articoli e di parti di volumi cartacei in possesso degli atenei, con inevitabili ripercussioni anche **sulla salvaguardia** del diritto allo studio.

## 2. Riutilizzo di opere fuori commercio

La nuova eccezione al diritto d'autore consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, per scopi non commerciali, opere fuori commercio o altri materiali che si trovano in modo permanente nelle loro collezioni (art. 8, § 2).

Può essere opportuno ricordare in questa sede che i progetti di digitalizzazione, avviati da anni anche dalle biblioteche degli atenei e dei centri di ricerca, hanno enormi difficoltà nell'affrontare il problema della diffusione di versioni digitali di opere “fuori commercio”, ossia delle opere dell'ingegno che non sono mai state in commercio oppure che nella loro interezza non sono più disponibili attraverso i “normali canali commerciali”. In passato, sono state ripetutamente proposte indicazioni per affrontare il tema, sia a livello internazionale sia nazionale, tanto da studiosi quanto da associazioni bibliotecarie. La nuova Direttiva europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale prevede agli articoli da 8 a 11 una disciplina semplificata per facilitare la digitalizzazione di tali opere. Ferma restando l'efficacia delle garanzie riconosciute ai titolari dei diritti e della loro facoltà di esercitare i diritti di “opt-out”, ossia di richiedere la “rimozione” delle loro opere rese disponibili attraverso la licenza o l'eccezione (art. 8, § 4 e considerando 35), **è auspicabile che il legislatore determini un periodo di tempo contenuto per esercitare tali diritti e che definisca un sistema di eccezioni che favorisca quanto più largamente possibile la digitalizzazione e il libero accesso al patrimonio culturale.**

## 3. *Text and data mining*


Negli ultimi venti anni lo sviluppo delle tecniche di estrazione di informazioni da grandi quantità di dati (*data mining*) e la loro estensione ai dati testuali non strutturati (*text mining*), attraverso metodi automatici o semi-automatici, ha assunto un ruolo centrale non solo nei contesti aziendali e industriali, ma anche nell'ambito della ricerca scientifica. Tali tecniche, che si collocano al crocevia di diverse discipline, quali la statistica, l'intelligenza artificiale e il *machine learning*, hanno trovato applicazione in tutti gli ambiti del sapere, dalle scienze della natura alle tecnologie, alla medicina,

./.

fino alle scienze umane e sociali. Il considerando 25 e l'art. 3 della Direttiva 17 aprile 2019, n. 790/2019, consentono agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore eccezioni a fini di ricerca, offrendo ai ricercatori che hanno "accesso legale" al web aperto e alle raccolte di università, biblioteche, archivi e altri istituti di tutela del patrimonio culturale in tutta l'Unione Europea, la libertà di effettuare analisi dei dati senza richiedere l'autorizzazione dei titolari dei diritti.

**È auspicabile che il legislatore preveda un'eccezione per l'accesso remoto**, che consenta ai ricercatori l'uso di dati e di documenti digitalizzati secondo modalità che si adattino ai flussi di lavoro degli scienziati dei dati e all'ambiente tecnologico in cui essi operano, **senza alcun assoggettamento dell'eccezione al pagamento di un compenso e senza alcuna limitazione specifica alla possibilità di conservare i dati, indispensabile per le necessarie verifiche della loro correttezza da parte della comunità scientifica e il successivo riuso da parte di altri ricercatori**. Nel caso di documenti digitalizzati da centri di ricerca o da istituti culturali, al fine di bilanciare le esigenze degli utenti e dei detentori dei diritti, essi potrebbero essere consegnati al singolo ricercatore perché possa utilizzarli, oppure essere resi accessibili attraverso rete telematica, dopo avere reso all'istituzione dichiarazione che le riproduzioni saranno utilizzate solo a scopo di estrazione di testo e di dati.

Roma, 14 maggio 2020



Prof. Roberto Delle Donne, CRUI, Commissione Biblioteche, Osservatorio sulla Scienza Aperta